CAMERA DEI DEPUTATI N. **543**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BATTILOCCHIO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti delle inchieste giudiziarie riguardanti la corruzione politica e amministrativa, svolte negli anni 1992 e 1993, sulla successiva evoluzione del sistema politico italiano

Presentata il 10 novembre 2022

Onorevoli Colleghi ! — La presente proposta di legge nasce in conseguenza di alcune dichiarazioni rese dall'ex magistrato e politico Antonio Di Pietro.

Nel settembre 2017, durante una trasmissione televisiva, Antonio Di Pietro ha affermato: « Ho fatto una politica sulla paura e ne ho pagato le conseguenze. (...) La paura delle manette, la paura del, diciamo così, "sono tutti criminali", la paura che chi non la pensa come me sia un delinquente. Poi alla fine, oggi come oggi, avviandomi verso la terza età, bisogna rispettare anche le idee degli altri. (...) Ho fatto l'inchiesta Mani pulite e con l'inchiesta Mani pulite si è distrutto tutto ciò che era la cosiddetta Prima Repubblica: il male, e ce n'era tanto con la corruzione, ma anche le idee, perché sono nati i cosiddetti partiti personali ». Affermazioni che lasciano intuire che vi siano stati effetti politici, diretti e indiretti, dell'inchiesta nota come « Mani pulite » sul sistema politico italiano dal 1994 in poi.

L'avere messo la « paura » al centro delle azioni che hanno guidato le dinamiche della stagione politica e giudiziaria dei primi anni novanta dello scorso secolo necessita un approfondimento per capire in che misura i risultati elettorali di quegli anni ne sono stati influenzati. La « paura delle manette », a cui l'ex magistrato fa riferimento, potrebbe essere stato uno strumento di « politica giudiziaria » in mano alla magistratura.

Non è intenzione della presente iniziativa legislativa cancellare i fatti emersi nell'ambito dell'inchiesta, ma è necessario fare chiarezza sulle dichiarazioni di Di Pietro, in quanto perseguire qualsiasi scopo, anche fosse il più nobile, per mezzo della « paura delle manette » è condotta nefaria e depre-

cabile, ancor di più se ciò avviene nell'esercizio del potere giudiziario.

L'interrogativo ineludibile è: il « fare politica sulla paura delle manette » ha riguardato Di Pietro, oltre che nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, anche in quelle, più recenti, politiche ? Vi è un motivo plausibile per cui un magistrato che, come previsto dall'articolo 101 della Costituzione della Repubblica, è soggetto solo alla legge, ha parlato degli anni dell'inchiesta che lo ha visto tra gli attori principali facendo riferimento a politica e consenso ? La « paura delle manette » coinvolge anche altri magistrati operanti nell'inchiesta « Mani pulite » ? Come tutto questo ha influito sulle dinamiche di creazione e condotta della cosiddetta Seconda Repubblica ?

La proposta è quindi di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta per verificare, dal punto di vista appena descritto, quanto le vicende di quegli anni abbiano influito nell'alterare la politica e la società italiana.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Istituzione e durata della Commissione)

1. È istituita, per la durata della XIX legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti delle inchieste giudiziarie riguardanti la corruzione politica e amministrativa, svolte negli anni 1992 e 1993, sulla successiva evoluzione del sistema politico italiano, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione riferisce alle Camere sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta annualmente e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, e comunque al termine dei suoi lavori. Sono ammesse relazioni di minoranza.

Art. 2.

(Composizione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vice presidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso

di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. La Commissione elegge al proprio interno due vice presidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vice presidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Art. 3.

(Compiti)

1. La Commissione ha il compito di verificare gli effetti diretti e indiretti delle inchieste giudiziarie riguardanti la corruzione politica e amministrativa, svolte negli anni 1992 e 1993, sui risultati elettorali delle elezioni politiche del 1994 e, in particolare, sul calo di consenso elettorale dei principali partiti politici della cosiddetta Prima Repubblica, nonché sull'evoluzione del sistema politico italiano negli anni successivi.

Art. 4.

(Poteri e limiti)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione non può adottare provvedimenti che restringono la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

4. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il

segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

5. Qualora gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.

Art. 5.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all'oggetto dell'inchiesta. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato e solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 6.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto

riguarda gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta, di cui all'articolo 5, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonde in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione.

Art. 7.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie. Il presidente effettua le designazioni sentita la Commissione.

4. Per lo svolgimento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 30.000 euro annui e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute.

PAGINA BIANCA



19PDL0010650